

delle attestazioni per i consorzi stabili affinché si sani la situazione di eterogeneità comunque determinatasi a seguito delle richiamate determinazioni o comunicati dell'autorità. (4-02314)

STUCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il collegamento aereo tra Bergamo e Cagliari è stato recentemente interrotto;

la compagnia aerea *Air One*, detentrica della concessione delle tratte in regime di agevolazioni tariffarie e di continuità territoriale per i nati ed i residenti in Sardegna, ad oggi non ha ancora ripristinato il collegamento;

tale situazione penalizza decine di migliaia di sardi emigrati per lavoro, nonché molti imprenditori bergamaschi che hanno notevoli interessi commerciali in Sardegna —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire al fine di verificare la possibilità di ripristino del collegamento aereo Bergamo-Cagliari. (4-02316)

STUCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il centro sperimentale stradale dell'Anas, sito a Cesano (Roma), ha svolto dal 1962 compiti di emissione del certificato di qualità dei materiali utilizzati e prove sistematiche di controllo in fase esecutiva;

tale centro è stato inserito nel novero dei laboratori ufficiali, delegato a svolgere una funzione di pubblica utilità (legge n. 95 del 1968);

nel decennio 1980-1990 il centro perde progressivamente il ruolo di laboratorio centrale dell'azienda e viene declassato al ruolo di laboratorio interregionale;

negli anni successivi a tale ridimensionamento, il centro si è dedicato a

diverse attività, arrivando così ad essere inserito nel 1995 anche nel disciplinare tecnico del ministero dei lavori pubblici come uno dei laboratori ufficiali in cui determinare il livello di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;

nella fase attuale il centro conta numerose attività tra cui formazione e corsi di aggiornamento professionale, attività di sperimentazione, laboratorio mobile, laboratorio di acustica, oltre a svolgere numerosi servizi con l'ausilio di moderne attrezzature;

il centro sperimentale stradale è stato recentemente estromesso dall'elenco dei laboratori ufficiali con l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in quanto considerato « non più attivo » —:

se intenda verificare l'attività del centro e l'eventuale possibilità di reinserimento nel novero dei laboratori ufficiali.

(4-02317)

* * *

INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

Interrogazione a risposta scritta:

COLASIO. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 (poi trasfuso nel testo unico sulla documentazione amministrativa) aveva posto il nostro Paese all'avanguardia nel mondo nel difficile campo dell'accoglimento delle innovazioni tecnologiche nell'ordinamento giuridico e aveva il grande merito di disegnare un sistema coerente, basato su un assunto innovativo, riconoscendo l'efficacia legale di processi tecnologici capaci di garantire un livello di sicurezza almeno pari a quello delle procedure tradizionali, fondate sul vecchio armamentario delle firme

autografe, dei timbri, sigilli e punzoni e di quant'altro la burocrazia aveva saputo inventare nel corso dei secoli;

il vanto italiano era proprio quello di avere costruito un sistema di elevatissima attendibilità, e soprattutto polifunzionale, idoneo cioè ad essere utilizzato *de plano* in tutti i settori della vita della comunità, sia essa pubblica o privata. Si pensi al processo telematico, in cui si intersecano i profili della prova documentale, dello scorrere del tempo, al di fuori del processo (il *tempus* in cui un determinato atto giuridico è stato compiuto) e dentro al processo stesso (le decadenze da diritti e facoltà processuali sono legate a termini);

nell'attuazione delle direttive si segue solitamente lo strumento della legislazione delegata, cioè della attribuzione al governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, del potere legislativo che appartiene originariamente e solamente al parlamento. Tale deviazione dalla schema costituzionale tipico è ammessa solo a condizione che la delega sia attuata entro un termine definito, e soprattutto sulla base di principi direttivi fissati dal parlamento stesso. La violazione dei limiti da parte del governo si traduce in illegittimità costituzionale della norma delegata;

nel caso di recepimento di direttive comunitarie il Parlamento può utilizzare quale criterio-guida il contenuto della direttiva stessa e ciò è puntualmente avvenuto nella legge comunitaria del 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), il cui articolo 2, comma 1, lettera *b*) prevede inoltre la possibilità di introdurre modifiche o integrazioni alle discipline interessate dalla direttiva da attuare, allo scopo « dichiarato » di evitare disarmonie con le discipline vigenti, significando che il legislatore non è delegato ad « introdurre » disarmonie o stravolgimenti del sistema esistente;

alcuni elementi dello schema di decreto legislativo conducono al contrario a ritenere che i limiti della delega, pur generici e poco incisivi, siano stati superati: come l'articolo 6, che sostituisce l'ar-

ticolo 10 del testo unico 445/2000, affermando che qualsiasi firma elettronica, quindi anche quella carente dei requisiti di sicurezza e certificazione, è idonea a conferire ad un documento informatico il carattere di atto a forma scritta e che, tuttavia, sul piano probatorio il documento è « liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza »;

in fase di recepimento si è un po' troppo disinvoltamente trasposto il testo della direttiva, senza badare alla applicabilità, alla effettiva portata ed e al significato ampio di quanto, appunto, trasposto; cito ad esempio l'articolo) 2.1.*b*) dello schema, che recita: « ... si intende per « certificatori » coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche; » la definizione qui data di « certificatori » può ingenerare una grossa confusione, se applicata anche a chi fornisce altri tipi di servizi, quali il *time stamping*, la registrazione degli utenti, ecc. Per assurdo una lettura isolata di tale definizione porterebbe a considerare come « certificatori » anche gli autori del software di firma, poiché fornitori di servizi, e con essi gli enti di registrazione tipicamente legati da rapporto organico o contrattuale con i « veri » certificatori;

è giuridicamente scorretto usare il termine « autenticazione » per le firme elettroniche, in quanto nel nostro ordinamento e nelle previsioni del vigente codice civile esso indica un particolare istituto, che richiede l'intervento di un pubblico ufficiale; il termine corretto è « validazione », come nelle definizioni attuali del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

il decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 all'articolo 38.2 dispone che: « Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica »; è sostituito dall'articolo 9

dello schema che recita: Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. (L)». Qui si introduce un nuovo documento, la carta nazionale dei servizi, non ancora presente nell'ordinamento, né, tanto meno, previsto dalla delega legislativa;

in questo modo si conferma l'errore, già presente nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consistente nel fatto che le dichiarazioni inviate alle pubbliche amministrazioni con l'identificazione del mittente mediante l'uso della CIE (carta d'identità elettronica) o della CNS (carta nazionale dei servizi) non danno alcuna garanzia che il documento non venga alterato dopo la spedizione, contrariamente a quanto si ottiene con la firma digitale;

all'allegato II, lettera L), terzo punto, la direttiva comunitaria dispone che i prestatori di servizi di certificazione debbano fare in modo che « i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato ». Invece lo schema di decreto presidenziale non ha modificato in tal senso gli articoli, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che dispongono obbligatoriamente la pubblicazione integrale da parte del certificatore dei certificati emessi;

lo schema di recepimento viola la direttiva perché estende il pieno valore legale del documento informatico anche ai documenti con firma leggera, equiparandolo alla « forma scritta », mentre la direttiva, articolo 5, comma 1, lo prevede solo per la firma « avanzata ». Per il documento con firma leggera la direttiva

prevede solo che non possa essere rifiutato come prova. Si potrebbe addirittura ipotizzare una violazione della direttiva, perché se un altro Stato membro accoglie la direttiva nel suo testo originario, i documenti firmati in Italia con firma leggera (con pieno valore legale) non avrebbero lo stesso valore nell'altro Stato;

il riconoscimento del pieno valore giuridico del documento informatico munito di firma digitale « leggera » (e per ciò stesso « insicura ») non solo mina alla base il sistema di certezze tecnico-giuridiche disegnato dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ma comporta gravissime disarmonie nell'intero diritto processuale civile;

lo schema di decreto legislativo viola la delega perché contiene disposizioni estranee e non necessarie per l'armonizzazione, come quella relativa alla Carta Nazionale dei Servizi, ancora inesistente, e perché il confuso sistema di definizioni non è coerente con l'ordinamento esistente e, invece di armonizzare, « disarmonizza ». Inoltre viola la delega soprattutto perché non interviene sull'unica disposizione con forza di legge (articolo 15, comma 2 della legge 58/1997), ma sulle disposizioni regolamentari, trasformandole per di più in norme di legge. L'incostituzionalità di questa soluzione, per vizio di delega, salta all'occhio anche di un giurista alle prime armi —:

come intendano procedere per evitare che lo schema di recepimento così configurato crei disarmonia nella legislazione italiana in materia di Firma Digitale, azzerando gli sforzi del lavoro dell'AIPA che era riuscita a produrre una legge di straordinaria modernità, nonché per fare in modo che la delega e le disposizioni comunitarie vengano accolte con i minimi cambiamenti possibili nell'ordinamento esistente, considerando che basterebbe un decreto di un solo articolo che modifichi il secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 58/1997, che mantenga definizione di documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge per i documenti

con firma digitale sicura formati dalla PA e dai privati e stabilisca l'ammissibilità come mezzo di prova per i documenti firmati dai privati con firma elettronica leggera, rimandando poi ad appositi regolamenti, separati per il pubblico e per il privato, per i dettagli applicativi.

(4-02322)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

MANTOVANI e MASCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere premesso che:

nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2002 sono state effettuate, da parte delle forze dell'ordine, in varie città, perquisizioni in centri sociali, sedi Cobas e nella sede dell'emittente Indymedia allo scopo di sequestrare il materiale raccolto sui gravi fatti accaduti a Genova nel luglio scorso, in occasione del G8;

anche a Rio Marina i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di otto giovani; l'operazione, il cui scopo era di cercare armi, è stata condotta dalla compagnia di Portoferraio ed ha impiegato una trentina di uomini. Le armi non sono state trovate, ma i carabinieri hanno sequestrato due mazze da baseball, 4-5 coltelli in cucina, bandiere con il « Che », pubblicazioni anarchiche, volantini anti-Mc Donald's, testi di canzoni, una foto del sindaco Bosi (sottosegretario alla difesa), un poster con il fotomontaggio del Papa che fuma uno spinello (in vendita nelle librerie);

in seguito alla perquisizione è stata aperta un'inchiesta che è condotta dal dottor Profeta della procura di Livorno;

nella stessa notte è stata eseguita una perquisizione a Piombino. Anche in questo caso le armi non sono state trovate;

il quotidiano « Il Tirreno », da Portoferraio, il 21 febbraio, ha pubblicato,

sulla vicenda, una intervista (a cura di I.r.) al comandante della compagnia dei carabinieri, Salvatore Distefano; alla domanda del giornalista: « Perché sequestrare manifesti, volantini e bandiere »? Risponde « Vogliamo verificare elementi di cui siamo in possesso. Abbiamo sequestrato anche due mazze da baseball ». L'intervista prosegue: In questi giorni, ancora legate a Genova, ci sono state perquisizioni in centri sociali. Quelle di Rio Marina sono legate a queste operazioni? « Diciamo che siamo certi che alcuni di questi giovani hanno partecipato a manifestazioni, immagino anche a quelle di Genova ». Ma partecipare pacificamente a manifestazioni non è reato... « Sono indagini molto delicate, perché influiscono sulla libertà di opinione e impieghiamo più tempo, perché siamo più prudenti. Il livello organizzativo di questi ragazzi lo dobbiamo verificare e non me la sento di dire che sono pericolosi. Abbiamo agito per gli elementi che raccogliamo quotidianamente e qualche volta possono esserci anche atti spiacevoli, come le perquisizioni di notte a casa ». Perché sequestrare una bandiera col volto del Che Guevara? « Per lo stesso motivo per il quale si sequestra una mazza da baseball: per noi può essere un indizio ».... Gli 8 ragazzi sono ritenuti di ambienti anarchici? « Sicuramente, ma di per se ciò non costituisce reato. Bisogna vedere, però, in quali forme si estrinseca la propria opinione. Le stiamo verificando queste forme » —:

se non ritenga che le operazioni effettuate a Rio Marina e a Piombino rappresentino, per la consistenza del materiale sequestrato, un arbitrio e una intimidazione nei confronti di chi esprime tendenze politiche difformi da quelle del governo nazionale e locale;

se vi siano state sollecitazioni da parte del sindaco Bosi, che ricopre anche la carica di sottosegretario alla Difesa, perché si intervenisse nei confronti dei giovani che a suo dire rappresentano una « devianza » e nel caso le pressioni vi siano